

STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariaRosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

ATTO DI APPELLO CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

PER: Domenico Nostro, nato a Reggio Calabria il 09.10.1975, residente in Villa San Giovanni, vico Sciarrone, 1, CF: NSTDNC75R09H224V, rappresentato e difeso, giusta procura in separato foglio allegato al presente da intendersi apposta in calce ex art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, dagli avv.ti Ilenia Quattrocchi (CF: QTTLNI76R43H224N) e Maria Rosaria Adornato (CF: DRNMRS75M44H224C) ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio legale in Villa San Giovanni, via Asiago, 11, pec: avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariaRosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it

- ***RICORRENTE***

CONTRO: Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, via Dei Portoghesi, 12 – ROMA, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- ***RESISTENTE***

CONTRO: Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma (CF: 80008710347) in persona del Dirigente *pro tempore*, Stradone Martiri della Libertà, 15 - 43123 Parma, pec: csapr@postacert.istruzione.it

- ***RESISTENTE***

E CONTRO: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (CF: 80062970373), in persona del Dirigente *pro tempore*, Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna, pec: drer@postacert.istruzione.it

- ***RESISTENTE***

E CONTRO: Istituto Comprensivo "Cecrope Barilli" di Montechiarugolo, 80011390343, in persona del Dirigente *pro tempore*, Via Parma 68, 43022 - Basilicogioiano (Parma), pec: pric80600v@pec.istruzione.it

E NEI CONFRONTI DI tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it

provincia di Parma, valide per il gli a.s. 2021/2024, e, comunque, nei confronti di tutto il personale ATA che, in virtù della valutazione e per intero del servizio militare di leva, ovvero del riconoscimento di 6 punti in più per ogni anno svolto di servizio di leva rispetto al loro punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui sono inseriti, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dal ricorrente per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

- CONTROINTERESSATI

AVVERSO E PER LA RIFORMA INTEGRALE

della Sentenza n. 192/2024 emessa dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n.993/2023, pubblicata il 27.02.2024, non notificata, con la quale il G.L. ha così disposto: "P.Q.M. 1) *rigetta il ricorso*; 2) *compensa le spese di lite*."

PREMESSO IN FATTO

Il ricorrente in data 10 aprile 2021 ha presentato regolarmente domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Parma (già all.n.1) dichiarando, tra i titoli di servizio, di aver svolto il servizio militare di leva dal 16 marzo 1995 al 15 marzo 1996, così come del resto attestato dal documento matricolare di leva (già all.n.2).

In data 9 agosto 2021 venivano pubblicate le graduatorie afferenti tutti i profili per cui il signor Nostro aveva chiesto l'inserimento, raggiungendo rispettivamente il riconoscimento di un punteggio pari a 13,03 nel profilo di assistente amministrativo, a 10,53 nel profilo di assistente tecnico e a 8,23 nel profilo di collaboratore scolastico (già all.n.3).

La determinazione dei detti punteggi si aveva anche a causa dell'erronea valutazione operata dalla "scuola polo", che all'atto della valutazione della domanda presentata, per il servizio militare prestato equiparato a servizio nella P.A., riconosceva al signor Nostro un punteggio pari solo a 0,60 e non a 6,00 come avrebbe dovuto essere.

Pertanto, con propria pec indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza e all'Istituto Comprensivo "Cecrope Barilli" di Montechiarugolo, chiedeva la rettifica del punteggio in ordine all'errata valutazione del servizio di leva, valutato come detto punti 0,60 e non 6,00, attese le granitiche pronunce giurisprudenziali sul punto da parte della giustizia amministrativa e ordinaria (già all.n.4).



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it

Ad oggi, la missiva non ha ricevuto alcun riscontro, costringendo il ricorrente a dover presentare ricorso giurisdizionale per il riconoscimento del punteggio per intero, in ossequio a quanto stabilito da copiosa, costante e conforme giurisprudenza di merito e di legittimità.

E' ovvio che una corretta valutazione del punteggio avrebbe comportato per il signor Nostro una diversa collocazione nelle graduatorie per le quali aveva chiesto l'inserimento, consentendogli l'aggiornamento del punteggio in 18,43 nel profilo di assistente amministrativo, in 15,93 nel profilo di assistente tecnico e in 13,63 nel profilo di collaboratore scolastico, con diversa e più favorevole collocazione nelle rispettive graduatorie; diversa e più favorevole collocazione che gli avrebbe consentito di svolgere supplenze, viceversa mai svolte, ad eccezione dell'unica supplenza temporanea presso l'Istituto Comprensivo "Cecrope Barilli" di Montechiarugolo (PR) e ciò con grave nocumento per le legittime aspettative del ricorrente, ancora in stato di inoccupazione.

Per tali ragioni il sig. Domenico Nostro, con ricorso depositato in data 7.11.2023, si rivolgeva al Tribunale di Parma per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) *IN VIA PRELIMINARE: Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede di autorizzare, ex art.151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.*

2) *NEL MERITO: A) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare, riconoscendo punti 6, prestato dal 16 marzo 1995 al 15 marzo 1996 presso la Marina Militare prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia della provincia di Parma; B) ordinare, quindi alle Amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze, la rettifica del punteggio posseduto dal ricorrente nei tre profili per i quali ha chiesto l'inserimento nelle graduatorie di III fascia della provincia di Parma, disponendo così l'aggiornamento del punteggio in 18,43 nel profilo di assistente amministrativo, in 15,93 nel profilo di assistente tecnico e in 13,63 nel profilo di collaboratore scolastico; C) comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio per intero. D) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.*



3) *IN SUBORDINE: Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esisto del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno ricorrente, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del D.M. n. 460/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale univoca sulla materia oggetto del presente ricorso.*"

Iscritto a ruolo il ricorso in data 07.11.2023 con richiesta di notifica dello stesso anche per pubblici proclami, il G.L. designato, fissava la prima udienza di comparizione ex art. 420 c.p.c. disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed assegnando termine sino al 06.02.2024 per il deposito delle suddette note; autorizzava, altresì, la chiesta notifica per pubblici proclami che veniva tempestivamente eseguita unitamente alle altre.

In data 24.01.2024, si costituiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Depositata, quindi, le note di trattazione nel termine fissato la causa veniva trattenuta in decisione.

In data 27.02.2024, il Tribunale di Parma, con sentenza n.192/2024 così disponeva: "*P.Q.M. rigetta il ricorso; 2) compensa le spese di lite.*"

Avverso la sentenza di cui in epigrafe il sig. Domenico Nostro per come sopra rappresentato e difeso propone appello per la sua riforma integrale poiché la stessa è errata e destituita dei fondamenti logico-giuridici, per i seguenti di

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) E' errata la sentenza n. 192/2024 emessa dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n.993/2023, pubblicata il 27.02.2024, laddove per rigettare la domanda, il Giudice del Lavoro sostiene che *a fronte del contrasto giurisprudenziale in essere, lo scrivente ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento, in quanto sorretto da argomentazioni giuridiche maggiormente aderenti al dettato letterale e alla ratio delle norme applicabili alla fattispecie*. Errata e parziale valutazione del quadro giurisprudenziale esistente alla data di pronuncia della sentenza. Inesistenza di contrasto giurisprudenziale sia in sede di legittimità che di merito alla data di**



**proposizione della domanda. Precedenti giurisprudenziali tutti favorevoli al
ricorrente e relativi a casi analoghi. Violazione dell'art. 113, I comma, cpc..**

Il Tribunale di Parma nel rigettare integralmente la domanda del ricorrente ha fatto ricorso all'applicazione del precedente giurisprudenziale elaborato con la Sentenza del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2022, n.11602/2022, senza tenere in alcuna considerazione che il precedente dallo stesso citato, oltre a rappresentare un'isolata pronuncia sfavorevole alle ragioni del ricorrente, ha valutato la stessa sentenza come coeva alla proposizione del ricorso, depositato in data 7 novembre 2023, non valutando l'esistenza di un ormai consolidato filone giurisprudenziale di merito e legittimità integralmente favorevole alle ragioni del ricorrente, richiedente il riconoscimento della piena valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro.

In sostanza il Tribunale, evidentemente errando circa i tempi di proposizione della domanda, proposta, lo si ribadisce, in data 7 novembre 2023, allorquando si era già consolidato il filone giurisprudenziale citato ampiamente in ricorso, ma del tutto non valutato dal Tribunale, ha ritenuto di dover decidere la controversia sottoposta alla sua attenzione nel senso più sfavorevole al ricorrente, senza valutare tutto il quadro giurisprudenziale citato in ricorso, che viceversa rendeva pienamente accoglibile la domanda proposta.

Si rammenta a se stessi che il Giudice è vincolato nella sua decisione soltanto dalla Legge e certamente un precedente giurisprudenziale, proprio per le caratteristiche del diritto italiano, può anche essere ribaltato nella sua essenza giuridica, determinando la non vincolatività, per il decidente, del principio di diritto in esso contenuto, ma è altrettanto vero che ciascun Giudice, soggetto soltanto alla Legge, potendo e dovendo decidere in autonomia, senza doversi necessariamente conformare alle pronunce già rese su un caso analogo, dovrà adottare una decisione logica e adeguatamente motivata.

Nel caso sottoposto alla nostra attenzione invece il Tribunale di Parma sposa acriticamente un orientamento del Consiglio di Stato del 2022, lo si ripete isolato e superato da successive decisioni e i due citati in sentenza, App. Torino, 8 giugno 2022, n. 326 e App. Genova 182/2021, tra l'altro entrambi datati e superati da una valanga di decisioni di altre Corti e Tribunali italiani, tutti condividenti i principi espressi dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato, già a partire dal 2020 e sino ad oggi conformi, costanti e favorevoli al ricorrente che chiedeva il riconoscimento del servizio militare per intero prestato non in costanza del rapporto di lavoro.



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it

Dalla semplice lettura della sentenza impugnata e per la quale se ne chiede l'integrale riforma, il Tribunale, soggetto soltanto alla Legge, non ha in alcun punto adeguatamente motivato la propria decisione scegliendo di non uniformarsi ai pur autorevoli precedenti citati in ricorso e finanche all'udienza di discussione nelle note per la trattazione scritta, seguendo solo acriticamente quel filone giurisprudenziale datato che gli ha consentito di rigettare integralmente la domanda proposta. E' del tutto evidente dunque, che la decisione adottata sia macroscopicamente viziata da difetto di motivazione e gravemente lesiva dei diritti del ricorrente che ha visto svanire la possibilità di ottenere un diverso punteggio che lo avrebbe collocato in una posizione nettamente più favorevole in graduatoria.

La scelta operata dal Giudice di Parma, con le motivazioni di cui in sentenza ha di fatto vanificato quell'esigenza di stabilità, garantita da decisioni, come quelle sulle quali si faceva affidamento in ricorso, che sposano principi di diritto consolidati ed interpretati per la garanzia e l'equità delle posizioni giuridiche di soggetti qualificati come gli aspiranti alle graduatorie, che a sua volta affondano le proprie radici nel principio di certezza del diritto e nella tutela dell'affidamento.

Si evidenzia che le pronunce della Cassazione hanno efficacia vincolante nello specifico processo, perché il giudice del merito al quale ritornerà la causa dovrà decidere conformandosi alla soluzione del problema interpretativo (o di efficacia o invalidità) adottata dalla Cassazione, ma si rifletterà anche su altri processi in cui la questione si riproponga. In base al combinato disposto dell'articolo 420-bis cpc e dell'articolo 64 d.lgs n. 165/2001, le sezioni unite hanno infatti affermato che *«la sentenza della Corte resa sulla questione pregiudiziale reca, per i giudici di merito diversi da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata in Cassazione, un vincolo procedurale, nel senso che costoro, ove non intendano uniformarsi alla pronuncia della Corte, devono provvedere, ma con sentenza emessa ai sensi dell'articolo 420-bis cpc, in modo da consentire alle parti il ricorso immediato e la verifica, da parte del giudice di legittimità, della correttezza della diversa opzione interpretativa seguita»* Così il principio di diritto fissato da Cass., Sez.Un., 23 dicembre 2010, n. 20075.

In un uno Stato democratico, sorretto da una Costituzione garantista e da un impianto giuridico ancorato ai principi dell'ordine, dell'organizzazione sociale e della conservazione dell'equità, è elemento fondamentale garantire al cittadino, forse in particolar modo a quello che ricorre alla Giustizia, l'affidamento nell'applicazione omogenea (a casi simili - simili soluzioni) del diritto al caso di specie.



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariaRosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it

Certamente il dissenso e l'evoluzione della giurisprudenza, la correzione, il ripensamento o l'innovazione dei suoi orientamenti sono elementi dai quali non si può prescindere, ma dissenso e cambiamento devono seguire percorsi predeterminati dall'ordinamento; devono essere motivati e fondati su elementi idonei a giustificare il mutamento di indirizzo: elementi così convincenti da far prevalere le ragioni del cambiamento rispetto alla tutela dell'affidamento ed al diritto dei cittadini ad essere uguali dinanzi all'interpretazione della legge, ad avere un uguale trattamento giurisdizionale. Il bilanciamento e il contemperamento di questi valori, è rimesso dal legislatore alla giurisprudenza, da intendersi, qui più che mai, come prudenza dei giudici. Nel caso di specie, non si può ritenere che il Tribunale abbia adottato i predetti principi, né che l'iter logico-giuridico seguito per la decisione del caso sottoposto alla sua attenzione, poi confluito nella sentenza impugnata, abbia efficacemente superato gli orientamenti e le motivazioni poste dal Consiglio di Stato, nelle sentenze n. 2151/2018 n. 8213/2019, n. 8234/2019, n.11235/2023, n.11239/2023 e n. 145/2024, né da quelle della Corte di Cassazione (sentenze n. 5679/2020, n. 41894/2021, n. 15127/2021, n. 15467/2021, Ordinanza n. 33153 del 10.11.2021, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021 e la recentissima Ordinanza n. 8586 del 29 Marzo 2024), o dei vari Tribunali (Tribunale di Lucca - Sentenza n. 3/2024 del 09.01.2024; Tribunale di Piacenza - Sentenza n. 184/2023 del 24.10.2023; Tribunale di Napoli; Tribunale di Roma; Tribunale di Palermo; Tribunale di Marsala) e Corti di Appello (Corte d'Appello di Milano – Sentenza n. 789/2023 del 19.09.23; Corte d'Appello di Roma – Sentenza n. /2024).

Alla luce di tutto quanto appena detto è più che evidente che la sentenza del Tribunale di Parma è macroscopicamente viziata e adottata in palese violazione di legge, laddove nel tentativo di discostarsi dal granitico orientamento giurisprudenziale, non ha in alcun modo argomentato con ragionamento logico-giuridico immune da vizi e conforme al diritto, la decisione di rigettare la domanda al fine di garantire uniformità al diritto mediante l'applicazione della legge al caso di specie.

Ad ogni buon conto, quel che emerge con una certa chiarezza è il ruolo dei precedenti nel contesto della ponderazione della scelta decisionale seguita dal Giudice. Infatti, a prescindere dall'esplicito riferimento che il legislatore fa alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (che ha natura diversa), lo specifico dovere costituzionale di informazione giuridica finisce per imporre al giudice diligente di "tenere conto" dei precedenti quando gli orientamenti degli organi



giudiziari non lascino spazio a dubbi, come nel caso di specie, ovvero siano sufficientemente conformi. Anche sotto questo profilo, quindi, si manifesta la natura del precedente quale strumento ineludibile di conoscenza di informazioni giuridicamente rilevanti, atte a garantire l'equa applicazione del diritto al caso di specie e a tutelare correttamente il principio dell'affidamento del cittadino nella Giustizia.

Ha altresì errato il Tribunale nel rilevare il contrasto giurisprudenziale che, ad oggi come all'epoca di proposizione del ricorso di fatto non era più esistente.

Si ribadisce che il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 1720/2022 e 266/2023, caratterizzate da ragionamento granitico, integro e cristallino, ha confermato il proprio orientamento statuendo in ordine all'annullamento, che deve avere effetti erga omnes, del punto A) allegato A) e del punto 9 allegato B) di cui DM n. 50 del 03/03/2021.

Anche alla luce di ciò risulta evidente la violazione da parte del Tribunale dell'art. 113, I comma cpc, il quale, lo si rammenta a sè stessi, fissa incontrovertibilmente il principio per cui il Giudice è soggetto alla Legge e, nel caso in esame, il Tribunale, pur avendo sommariamente riferito sugli elementi normativi che governavano la fattispecie sottoposta al suo esame, si è limitato, nel rigettare la domanda, a sposare acriticamente la soluzione seguita da un'isolata e superata sentenza del Consiglio di Stato, senza però assolvere l'obbligo ascrittogli, discostandosi dagli innumerevoli precedenti favorevoli sottoposti alla sua attenzione, ma non valutati nella loro esatta portata, di addurre ragioni congrue, convincenti a contestare e far venire meno l'attendibilità dell'indirizzo interpretativo rifiutato (si veda in tal senso la granitica sentenza della Corte di Cassazione 3 dicembre 1983 n.7248).

Ma vi è di più! Il precedente giurisprudenziale citato a sostegno della tesi seguita dal ricorrente per vedersi riconosciuto il diritto invocato, è quello di cui alle sentenze del Consiglio di Stato - Sentenze nn. 1720/2022 e 266/2023, statuenti l'annullamento del punto A) allegato A) e del punto 9 allegato B) di cui DM n. 50 del 03/03/2021 e quindi la sua inesistenza giuridica, con efficacia *erga omnes*. Si ricorda infatti che a mente del principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria 4 e 5 del 2019 *"I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno*



impugnato. Chiaramente, senza tema di smentita, tale valenza non può che essere riconosciuta anche a favore del signor Nostro, che certamente è tra quei destinatari dell'atto annullato che non hanno comunque adito il TAR per chiedere l'annullamento della predetta disposizione ministeriale, ma che indubbiamente risentirebbero degli effetti pregiudizievoli di una sua ulteriore applicazione, nonostante l'annullamento.

Nel caso che ci occupa le due sentenze sopra citate di annullamento del DM in parte qua abbia certamente effetti caducanti, sia per la qualità dei soggetti coinvolti sia per gli effetti che tale annullamento esplica. Pertanto, considerata l'inesistenza giuridica del DM nelle parti in cui questo poteva determinare il non riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, il servizio prestato dal signor Nostro Domenico presso la Marina Militare Italiana dal 16 marzo 1995 al 15 marzo 1996 dev'essere riconosciuto per intero con assegnazione di punti 6 anziché di punti 0,60.

Pertanto, appare chiaro, come la sentenza emessa dal Tribunale di Parma, al quale viene dettagliatamente sottoposto il quadro normativo, per come modificato dalla Giustizia amministrativa di secondo grado con sentenza irrevocabile, per di più costante e conforme, formatasi sia prima della proposizione del ricorso sia in fase di trattazione della causa, l'ultima sentenza del Consiglio di Stato favorevole infatti è del 4 gennaio 2024, n.145, sia viziata dalla violazione dell'art. 113, I comma, cpc.

Alla luce di tutto quanto esposto si chiede l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio.

- 2) E' errata la sentenza n. 192/2024 emessa dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n.993/2023, pubblicata il 27.02.2024, laddove ritiene che *in ragione del contrasto giurisprudenziale in essere, sussistono ragioni adeguate per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.***

Corre altresì, l'obbligo impugnare il capo di sentenza afferente la disposta compensazione delle spese in ragione della presunta rilevata esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Orbene per tutti i motivi sopra esposti appare ulteriormente macroscopico l'errore logico-giuridico in cui è incorso il Giudice nel disporre la compensazione delle spese e ciò a fronte del già ampiamente documentato in primo grado, ma non valutato dal giudice, filone giurisprudenziale granitico, finanche con disposizione di annullamento del decreto ministeriale del 2021 nel punto in cui non valutava per intero il servizio militare prestato non in costanza di nomina. Pertanto, alla



luce di ciò si chiede l'integrale riforma della sentenza impugnata sul punto con richiesta di condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze anche del primo grado di giudizio, oltretutto del presente.

3) Fondatezza della domanda proposta.

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche. Il personale ATA è suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro Aree: Collaboratore scolastico, figura presente in tutte le scuole. A tale profilo si accede con il possesso del Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni; Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria, presente solo negli istituti agrari, figura accessibile con il possesso del Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro industriale, operatore agro ambientale; Assistente Amministrativo, presente in tutte le scuole. A tale profilo si accede con il possesso del diploma di maturità; Assistente Tecnico, profilo presente nelle sole scuole secondarie di II grado. Tale figura è accessibile a coloro i quali spossiedono il Diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori vigente al momento della presentazione della domanda; Cuoco, presente solo nei convitti/educandi. Figura professionale, esercitabile solo da coloro che sono in possesso del Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina; Infermiere, anche questa figura presente solo nei convitti/educandi, rivolto a coloro i quali sono in possesso di Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere; Guardarobiere, solo nei convitti/educandi accessibile grazie al Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda; e infine il profilo Direttore dei servizi generali e amministrativi, presente in tutte le scuole, profilo ricopribile solo con il possesso della Laurea del vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti.



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariaRosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it

Oltre ai suddetti titoli di studio necessari per accedere ai vari profili previsti dal CCNL scuola, ci sono anche i nuovi titoli previsti dai DD.PP.RR. 87 e 88 del 2010. Per quanto riguarda il conferimento di supplenze e di incarichi a tempo determinato, a seguito della presentazione della relativa domanda, ogni scuola dispone le suddette graduatorie di istituto per conferire gli incarichi a tempo determinato. Le graduatorie d'istituto sono divise in tre fasce, che determinano l'ordine secondo il quale sono convocati i candidati. Prima fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi, articolo 554 del Decreto legislativo 297 del 1994). Seconda fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali ad esaurimento di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere (Decreto ministeriale 75 del 2001), elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie (Decreto ministeriale 35 del 2004). Terza Fascia: sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal Miur con cadenza triennale.

Per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche le scuole utilizzano le graduatorie provinciali 24 mesi. Tali graduatorie sono aggiornate con cadenza annuale. In tali graduatorie possono iscriversi coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni nei ruoli ATA.

Si tratta, pertanto, di graduatorie permanenti, aperte a nuovi inserimenti. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti (prima fascia) sono utilizzate le graduatorie/elenchi di seconda fascia. Tali graduatorie sono chiuse e non sono pertanto aperte a nuovi inserimenti.

Infine esistono le graduatorie di terza fascia utilizzate per le supplenze temporanee per ogni altra necessità, aggiornate dal MIM con cadenza triennale. Qui possono iscriversi coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dunque dei requisiti di accesso previsti dal bando.

Per quanto riguarda invece le immissioni in ruolo, occorre essere iscritti nelle graduatorie provinciali 24 mesi. Una volta che il MIM è autorizzato ad effettuare le assunzioni a tempo indeterminato dal MEF e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, gli Uffici regionali, in base ai posti disponibili autorizzati e al punteggio in graduatoria, provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato. Invece, per poter diventare Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è necessario superare un pubblico concorso per titoli ed esami.

L'ultimo bando delle graduatorie di terza fascia del personale ATA è stato pubblicato col decreto ministeriale n. 50 del 03/03/2021 (già all.n.5).



Orbene il suddetto DM al punto A) dell'allegato A dispone: *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.*

Nel punto B) 9) tale servizio viene valutato 0,60 punti, rifacendosi all'art. 2050 del nuovo codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66/2010), il quale sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto.

L'Amministrazione ha, difatti, sempre negato al ricorrente la valutazione per intero del servizio militare di leva. In realtà il servizio militare di leva svolto dal ricorrente deve essere a tutti gli effetti valutato per intero, in quanto il caso in esame non ricade sotto l'applicazione dell'art. 2050 del nuovo codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66/2010), che stabilisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto, poiché come sancisce la giurisprudenza maggioritaria (sentenza del Tribunale di Roma n. 5450/13, sentenza del Tribunale di Agrigento n. 900/2014, dalla Corte d'Appello di Ancona e dal Consiglio di Stato -n. 4028 e 4031 del 31/7/2009 e 9335/2010 - , nonché dal Tar Lazio, sezione terza quater, sentenza n. 6421/2008), trattasi di norma che riguarda i pubblici concorsi (e dunque non anche le procedure di aggiornamento delle graduatorie di istituto – cfr. Cass. SS.UU. 8.2.2011, n.3032 e Cons. Stato, Ad. Plen. 12.7.2011, n. 11), dall'altro trattasi di norma generale che non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla Scuola (D.lgs n. 297/94), il cui articolo 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”. (Sentenza n. 812-2013 del Tribunale di Monza in funzione del Giudice del Lavoro).

In sintesi, nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto, il servizio di leva prestato anche non in costanza di nomina deve essere sempre valutato, in quanto non può trovare applicazione la norma derogatrice contenuta all'art. 2050 del Codice dell'ordinamento Militare. Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza consolidata, il DM n. 640 del 30/08/2017 nell'allegato A al punto A) ed al punto B) 9) è pertanto illegittimo e va disapplicato, nella parte in cui si discosta dal chiaro dettato della norma di fonte primaria contenuta all'art. 485, comma 7, del D.lgs 297/94.



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariaRosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it

L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare e del servizio civile indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego", si veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica. Il comma 7 dell'art.485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera, agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale, come servizio non di ruolo. La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art.20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958, e pertanto, il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti.

Dunque, nel caso in cui un soggetto abbia prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo, tale servizio è valido come servizio di personale ATA della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell'interessato, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie. Anche il TAR Lazio con la sentenza n. 6421 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre valutabile anche non in costanza di nomina. Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM n. 640 del 30/08/2017 nell'allegato A al punto A) ed al punto B) 9), secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina. Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore (il DM n.640 del 30/08/2017 nell'allegato A al punto A) ed al punto B) 9) possa derogare a quella superiore (legge 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità *in melius*) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità *in peius*). Dunque, nel caso di specie si rileva una palese violazione della Costituzione italiana e del principio di uguaglianza, nonché di parità di trattamento, in quanto non solo chi ha prestato il servizio militare o il servizio civile in costanza di nomina debba ottenere il riconoscimento del suddetto servizio valutabile per intero, ma anche chi, come il ricorrente, abbia svolto tali servizi non in costanza di nomina.

Il Tar Lazio con la sentenza definitiva n. 6421/2008 ha annullato il decreto direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Inoltre con sentenza n. 812/2013 del Tribunale di Monza e sentenza n. 900/2014 del Tribunale di Agrigento è stato annullato il DM n. 44 del 2011. Tale annullamento ha efficacia *erga omnes*, atteso che esso



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it

ha ad oggetto un atto amministrativo a contenuto generale ed inscindibile. Come è noto, la distinzione fra atti plurimi e collettivi da un lato, e quelli generali dall'altro, sta nel fatto che nel primo caso i destinatari dell'atto, pur essendo molteplici, sono comunque identificabili a priori, nel secondo, invece, l'identificazione è possibile solo in un momento successivo rispetto all'emanazione (es. Bandi di concorso). Sotto il profilo processuale, poi, gli atti amministrativi generali, proprio perché rivolti ad una pluralità di soggetti indefinibile a priori, sono normalmente insuscettibili di impugnazione autonoma, in quanto inidonei, in assenza di concreti provvedimenti applicativi, a ledere posizioni soggettive individuabili. In conclusione, l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale produce effetti immediati nei confronti di tutti quei soggetti che, pur non essendo parti processuali per non avere partecipato al processo, siano comunque interessati dall'atto annullato.

Si tratta della categoria degli atti regolamentari e di quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento. Diversamente opinando si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra coloro che hanno adito l'A.G.A. e coloro, invece, che non hanno promosso l'azione in giudizio, confidando nella corretta interpretazione da parte della Pubblica Amministrazione (id est, il MIM) della normativa e dei principi generali regolanti il settore, nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione del "dicta del GA. Recentemente si è espressa anche la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.20, secondo cui: "Il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento".

Da ultimo, in materia di graduatorie di terza fascia del personale ATA il Tribunale del Lavoro di Roma ha affermato che il servizio militare obbligatorio o dei servizi ad esso equiparati valgono



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariaRosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it

un'annualità ossia 6 punti nelle graduatorie ATA. Il ragionamento del Giudice muove dall'art. 485 comma 7 del Dlgs n. 297 del 1994, in cui si legge che il periodo di servizio militare di leva (o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva) è valido a tutti gli effetti nella valutazione del servizio. Ciò è stato avvalorato anche dalla Corte di Cassazione (di cui sopra), che ha sottolineato che il servizio militare obbligatorio è da valutarsi nelle graduatorie anche se non in costanza di nomina. Di conseguenza, il Giudice ha affermato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio derivante dal servizio di leva nelle graduatorie di III fascia di Circolo e di Istituto e ha condannato il Miur al pagamento della metà delle spese legali. Anche il Giudice del Lavoro di Siena (con sentenza passata in giudicato) recentemente ha riconosciuto il servizio militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina ai fini del punteggio delle graduatorie docenti e ATA come servizio pieno. Di recente il Consiglio di Stato, Roma, presieduto dal dott. Sergio De Felice (Giudice estensore dott. Luigi Massimiliano Tarantino), con ordinanza pubblicata in data 01/10/2021, ha accolto la domanda giudiziaria cautelare, sospendendo gli effetti della provvisoria sentenza negativa, inizialmente emessa dal Tar Lazio (Roma). Secondo tale orientamento "L'appello in esame risulta fornito del necessario *fumus boni juris*, in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485, comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica". La valutabilità del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) – non prestato in costanza di nomina – quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6×1 anno), ai fini delle graduatorie di terza fascia, può essere ricavata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), laddove si precisa: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d'interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione. Infine, sempre dal punto di vista giurisprudenziale, si rileva che recentemente sono numerose le pronunce della Corte di Cassazione che riconoscono la valutazione per intero del servizio militare. In particolare, abbiamo l'Ordinanza n. 33151/2021 che conferma tale diritto e l'illegittimità di qualsiasi previsione differente contenuta nei provvedimenti amministrativi che



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it

regolano le graduatorie del personale precario; le sentenze n. 34686 e n. 34687 del 16 Novembre 2021, secondo cui: “A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico Scuola), art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” ... in coerenza con quanto ricavabile dall’art. 52 della Costituzione, comma 2, per cui “chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”; la sentenza n. 35380 del 18 novembre è intervenuta nuovamente nella complessa tematica della computabilità del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, chiarendo in via definitiva che gli stessi devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego. Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell’assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l’art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro. Infine si rileva che il Consiglio di Stato, Roma, presieduto dal dott. Marco Lipari (Giudice estensore Consigliere Ofelia Fratamico), con sentenza n. 01720/2022 pubblicata in data 10/03/2022, definitivamente pronunciando, ha accolto la domanda giudiziaria presentata da venti amministratori, sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. – prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica – deve essere valutato per intero (punti 6)”. Per i Giudicanti “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...”. Inoltre, “una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariaRosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it

servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica". Ancora, in data 16 giugno 2022, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2726/2022 ha accolto l'appello cautelare avente ad oggetto la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina. Per effetto dell'ordinanza, ognuno che ha aderito al ricorso avrà diritto al riconoscimento di punti 6 per anno, al posto di punti 0,6 nella graduatoria di terza fascia. Con questa clamorosa decisione, il Consiglio di Stato, fa chiarezza sul riconoscimento del servizio militare non prestato in costanza di servizio, nella graduatoria di terza fascia ATA. Inoltre, come è noto, il principio di uguaglianza impone all'amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse. Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire "un canone di razionalità operativa" nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali. La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini. In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimento immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione. La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento. Ebbene, l'odierno ricorrente si trova, infatti, nella medesima situazione dei destinatari delle sentenze definitive di cui sopra che hanno annullato i D.M. n. 42 del 8/4/2009, il decreto direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina, e il DM. N. 44 del 2011. Partendo, dunque, da una identità di situazione di fatto, consistente nel possesso del servizio militare o servizio civile, al ricorrente, diversamente dalle altre categorie sopra citate, non ancora gli viene riconosciuto e valutato interamente il suddetto servizio. E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di discriminare l'odierno ricorrente. Il comportamento, inoltre, dell'Amministrazione che, continua, a tutt'oggi, a discriminare la



posizione del ricorrente rispetto alle sopra citate categorie, ha rilevanti “ricadute” anche sul buon andamento e l’imparzialità della medesima. Se la legge stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato debba essere interamente valutabile, il comportamento tenuto fin d’ora dall’Amministrazione, che continua ad escludere al ricorrente la valutazione del suddetto servizio in costanza di nomina, viola palesemente il suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.).

A corroborare tutto quanto sopra detto il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 1720/2022 e 266/2023, caratterizzate da ragionamento granitico, integro e cristallino, ha confermato il proprio orientamento statuendo in ordine all’annullamento, che deve avere effetti *erga omnes*, del punto A) allegato A) e del punto 9 allegato B) di cui DM n. 50 del 03/03/2021.

Pertanto, appare oltremodo fondata la richiesta del ricorrente di vedersi riconosciuto per intero il punteggio afferente il servizio militare prestato pari a 6 punti e non a 0,60 come erroneamente ed illegittimamente posto in essere dall’Ufficio Scolastico di Parma per il tramite della “scuola polo”.

Inesistenza giuridica del punto A) allegato A) e del punto 9 allegato B) di cui DM n. 50 del 03/03/2021. Annullamento erga omnes Consiglio di Stato - Sentenze nn. 1720/2022 e 266/2023. Senza recesso alcuno da quanto sopra affermato, si evidenzia che il DM 50 del 3 marzo 2021 è stato annullato con valenza certamente erga omnes dalle sentenze del Consiglio di Stato sentenze nn. 1720/2022 e 266/2023, che con cristallino ed inoppugnabile ragionamento logico-giuridico hanno affermato: *“A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell’istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione,*



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariaRosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it

coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)".

Appare dunque, chiaro ed inequivocabile che il DM nelle parti d'interesse, sia in fatto che in diritto, ormai inesistente e non più in grado nei confronti della collettività di spiegare i propri effetti e ciò sicuramente, senza tema di smentita, a fronte della valenza erga omnes che sentenze di questo tipo hanno, del resto come affermato dalle due sentenze gemelle rese dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27 febbraio 2019, n. 4 e n. 5, per le quali: *"Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio.* Nel caso che ci occupa le due sentenze sopra citate di annullamento del DM in parte qua abbia certamente effetti caducanti, sia per la qualità dei soggetti coinvolti sia per gli effetti che tale annullamento esplica. Pertanto, considerata l'inesistenza giuridica del DM nelle parti in cui questo poteva determinare il non riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, il servizio prestato dal signor Nostro Domenico presso la Marina Militare Italiana dal 16 marzo 1995 al 15 marzo 1996 dev'essere riconosciuto per intero con assegnazione di punti 6 anziché di punti 0,60.



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago,11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariaRosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it

.....

Tanto esposto in fatto ed in diritto, il signor Nostro Domenico, come sopra rappresentato e difeso, in totale riforma della sentenza impugnata, chiede l'accoglimento delle seguenti,

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, *contrariis reiectis* e con ogni declaratoria di legge: – in via principale, in accoglimento del proposto appello, fissata l'udienza di discussione, con termine per la notifica ed accolta l'istanza ex art. 151 cpc, riformare la Sentenza n. 192/2024 emessa dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n.993/2023, pubblicata il 27.02.2024, non notificata, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA PRELIMINARE: Rilevato che la notifica del presente appello risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede di autorizzare, ex art.151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

2) NEL MERITO: A) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare, riconoscendo punti 6, prestato dal 16 marzo 1995 al 15 marzo 1996 presso la Marina Militare prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia della provincia di Parma; B) ordinare, quindi alle Amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze, la rettifica del punteggio posseduto dal ricorrente nei tre profili per i quali ha chiesto l'inserimento nelle graduatorie di III fascia della provincia di Parma, disponendo così l'aggiornamento del punteggio in 18,43 nel profilo di assistente amministrativo, in 15,93 nel profilo di assistente tecnico e in 13,63 nel profilo di collaboratore scolastico; C) comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio per intero. D) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

3) IN SUBORDINE: Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno



ricorrente, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del D.M. n. 460/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale univoca sulla materia oggetto del presente ricorso. Con vittoria delle spese e competenze del I e II Grado di giudizio.

Si allegano mediante deposito:

1) Sentenza n.192/2024 emessa dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n.993/2023, pubblicata il 27.02.2024, non notificata ed estratta dal registro telematico relativa al predetto procedimento (all.n.1);

2) Fascicolo di parte di I° grado (all.n.2).

Il valore della presente controversia è indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato per reddito inferiore ai limiti stabiliti per usufruire dell'esenzione, come da autocertificazione che si allega.

Salvis juribus

Villa San Giovanni lì 08.05.2024

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

I sottoscritti procuratori, avv.ti Ilenia Quattrocchi (CF: QTTLNI76R43H224N) e Maria Rosaria Adornato (CF: DRNMRS75M44H224C)

PREMESSO CHE

Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per intero del servizio militare, prestato presso un ente pubblico, non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Parma per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2021/2024.

CONSIDERATO CHE

- la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;



STUDIO LEGALE

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

Via Asiago,11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

avv.ileniaquattrocchi@pec.it - mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it

- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: “Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino- potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);
 - la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;
 - sul sito internet del MIUR già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.
- Tutto ciò premesso,

CHIEDONO

che l'Ill.ma Corte adita, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente appello ai controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Villa San Giovanni lì 08.05.2024

Avv.to Ilenia Quattrocchi

Avv.to Maria Rosaria Adornato

